

A.Am.P.S S.p.A.
Via dell'Artigianato 39/b
57121 Livorno

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO DEI
RIFIUTI URBANI CLASSIFICATI CON IL CER 200201
RACCOLTI NEL COMUNE DI LIVORNO.**
(art. 279, c. 1, lett. e) DPR 5.10.2010, n. 207)

Novembre 2014

IL RUP



INDICE

TITOLO 1 – PARTE DESCRITTIVA

- ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
- ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 3 – OPZIONI PER LA PROROGA DEL CONTRATTO
- ART. 4 – REVISIONE PREZZI
- ART. 5 – MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO O DI CONSEGNA
- ART. 6 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 7 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
- ART. 8 – ANTICIPAZIONI
- ART. 9 – PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO
- ART. 10 – PAGAMENTI A SALDO
- ART. 11 – PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO
- ART. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART.13 – CESSIONE DEL CREDITO
- ART. 14 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
- ART. 15 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 16 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 17 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE
- ART. 18 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE
- ART. 19 – SUBAPPALTO
- ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA
- ART. 21 – CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 22 – COPERTURE ASSICURATIVE
- ART. 23 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 24 – VERIFICA DI CONFORMITA'
- ART. 25 – RISERVATEZZA
- ART. 26 – PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
- ART. 27 – GRAVE ERRORE CONTRATTUALE
- ART. 28 – RISERVE E RECLAMI
- ART. 29 – OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
- ART. 30 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ART. 31 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI
- ART. 32 – DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA
- ART. 33 – FORO COMPETENTE

ART. 34 – MODALITA' DI APPALTO

TITOLO 2 – PARTE PRESTAZIONALE

CAPO I – AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E RIFIUTI DA IMBALLAGGIO RACCOLTI NEL COMUNE DI LIVORNO

ART. 35 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

ART. 36 QUANTITA' ANNUA PREVISTA

ART. 38 – VERIFICA DEL MATERIALE

ART. 39 – MEZZI RICHIESTI/TIPOLOGIA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 40 – PERSONALE IMPIEGATO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 41 – ADEMPIMENTI AMBIENTALI

ART. 42 – PREZZI UNITARI DEL SERVIZIO

ART. 43 – ELENCO ALLEGATI



OHSAS 18001
Cert. n. OHS-180



GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. IT-00013

TITOLO 1 – PARTE DESCRITTIVA**ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto ed avvio a recupero dei rifiuti urbani classificati con il CER 200201 raccolti nel Comune di Livorno (la scheda di caratterizzazione del rifiuto è riportata in allegato al presente capitolato).

Ai sensi dell'art. 37, co. 2 del D.lgs. n. 163/06 e smi si precisa che:

Prestazione principale consiste nelle attività di avvio a recupero;

Prestazione secondarie consiste nel trasporto.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 12 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio e presumibilmente dal 1.10.2015 al 30.09.2016 con eventuale possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 3.

ART. 3 – OPZIONI PER LA PROROGA DEL CONTRATTO

La ditta appaltatrice si obbliga a prorogare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di due anni successivi a quello previsto al precedente art. 2 alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell'originario contratto. Il diritto di opzione alla proroga è esercitabile dalla stazione appaltante, disgiuntamente per il secondo e per il terzo anno successivo a quello iniziale.

L'opzione va esercitata non oltre quattro mesi antecedenti la scadenza del contratto vigente; la proroga deve comunque essere effettuata con esplicito atto ed in mancanza il contratto si intende risolto allo scadere dell'anno in corso.

Durante il periodo di proroga del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente,

senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dalla ditta vincitrice la nuova gara d'appalto.

ART. 4 – REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si procederà esclusivamente all'adeguamento periodico dei prezzi.

Per l'adeguamento annuo, in assenza della determinazione di cui all'art. 7 comma 4 lettera c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si procederà all'applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3 – Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla data di avvio dell'esecuzione del servizio con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente l'avvio (a titolo esemplificativo: in caso di avvio del servizio il 1 aprile 2015, la revisione dei prezzi sarà calcolata dal 1 aprile 2016 prendendo come riferimento la variazione ISTAT decorsa tra il 31/3/2015 e il 31/3/2016).

ART. 5 – MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO

Fatto salvo quanto precisato nella parte prestazionale del presente capitolato, l'Appaltatore dovrà recarsi presso l'impianto di messa a riserva (attività R13 ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i), ubicato nel Comune di Livorno, dove viene stoccato il rifiuto raccolto. Il rifiuto verrà caricato con mezzi messi a disposizione dall'impianto di stoccaggio e poi trasportato a propria cura e spese presso l'impianto (autorizzato al recupero di materia, Allegato C del D.Lgs 152/06 e s.m.i) messo a disposizione dell'Appaltatore.

Il caricamento del rifiuto potrà essere effettuato dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle 13:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì e comunque secondo la programmazione comunicata settimanalmente dal responsabile del servizio.

I servizi di conferimento, trattandosi di prestazioni connesse all'igiene e salute pubblica, devono essere garantiti continuativamente senza interruzione di sorta; in mancanza saranno applicate le penali ed i casi di grave errore come disciplinati nel presente capitolato.

ART 6 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa dovrà comunicare annualmente al Direttore dell'esecuzione:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- d) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n° 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso i dipendenti della stazione appaltante o della ditta presso cui avviene lo stoccaggio del rifiuto.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto

sconveniente o irraguardoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

ART 7 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. Eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato.
- b. La prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni.
- c. La riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni a persone e cose che da tali guasti potessero derivare.
- d. Provvedere alla pesatura di ciascun carico presso la pesa dell'impianto di messa in riserva, sia in entrata (tara) che in uscita (lordo) e di compilare il formulario di identificazione dei rifiuti (art. 193 del D.Lgs 152/06 e smi) nella parte di propria competenza. Ogni lunedì dovrà essere inviato uno schema riepilogativo con indicazione dei conferimenti effettuati la settimana precedente (tipologia di rifiuto, identificativi del mezzo e dell'autista, orario di scarico, peso lordo, tara e peso netto accettato) ed una copia fotostatica dei FIR accettati dall'impianto. La mancata e/o il tardivo invio del documento comporterà, ferme restando le conseguenze e le responsabilità comunque derivanti dall'inosservanza delle norme di legge (stampa registro di carico e scarico), l'esclusione dalla contabilizzazione e dalla possibilità di fatturazione e quindi dal pagamento anche in acconto, del servizio effettuato.
- e. Espletare il servizio rispettando tutte le norme vigenti in materia di

trattamento e recupero rifiuti e comunque tutte le altre norme connesse all'espletamento del servizio. L'impresa declina ogni responsabilità civile e penale qualora i rifiuti, una volta conferiti presso l'impianto, non vengano trattati secondo le norme di legge.

- f. L'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- g. L'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- h. Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- i. Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
 - Dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi, resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
 - Dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione.

Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

- j. L'osservanza degli adempimenti previsti in materia di trattamento rifiuti e dei relativi adempimenti presso l'ente autorizzatore.
- k. Trasmettere entro i termini stabiliti dall'art. 188 del D.Lgs. 152/06 la copia del formulario di Identificazione del Rifiuto ad Aamps Spa per i rifiuti oggetto del presente appalto;
- l. Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato;
- m. In caso di fermo impianto anche per cause di forza maggiore (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo incendio, sequestro impianto ecc.) la ditta appaltatrice deve indicare entro 8 ore dall'evento un impianto alternativo per il conferimento entro un raggio di 30 km oppure individuare una modalità alternativa che consenta di effettuare il conferimento del rifiuto con oneri e spese a carico della ditta appaltatrice.

L'Appaltatore è tenuto a garantire il servizio anche in caso di sciopero. In attuazione di quanto previsto dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 e dalla Legge 83/2000, in caso di sciopero del personale, il datore di lavoro dovrà darne notizia alla stazione appaltante tempestivamente e con almeno un anticipo di cinque giorni, e dovrà comunque garantire nell'ambito dei suoi obblighi, l'effettuazione dei servizi essenziali così come previsto nel presente capitolato. Per servizi essenziali si considera l'attività di scarico dei mezzi della stazione appaltante o di ditte terze che svolgono i servizi per la medesima stazione appaltante.

Fermo restando quanto sopra, in caso di grave errore contrattuale, l'impresa appaltante ha facoltà altresì di dichiarare risolto il diritto di contratto a seguito dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 27 del presente capitolato speciale di appalto.

OHSAS 18001
Cert. n. OHS-180

ART.8 – ANTICIPAZIONI

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.



ART. 9 – PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura con indicati i servizi effettivamente resi nel mese di riferimento. Nella fattura dovranno essere riportati gli estremi dell'ordine di acquisto rilasciato dal RUP e dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

Tabella riassuntiva delle quantità e tipologie di rifiuti effettivamente trattati nel mese di riferimento.

Ai sensi dell'art. 4, c. 3 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento del termine delle prestazioni eseguite di cui al comma 1 è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento – ordine di acquisto il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il» con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore previa emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.

Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa dopo l'emissione dei documenti sopracitati; il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e relativi allegati.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità

contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, c. 2 e art. 6 del DPR 5.10.2010, n. 207, nonché l'art. 31 del DL 69/2013, convertito nella L. n. 98/2013. La presenza di un DURC irregolare, fatto salvo quanto previsto nell'art. 6, c. 8 del DPR 207/2010 imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

ART. 10 – PAGAMENTI A SALDO

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 60 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell'art. 324 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.

In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 4, c. 3 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

ART. 11 – PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.

ART. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno

essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 13 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 14 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 299, 300 e 301 del DPR 5.10.2010, n. 207 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

ART. 15 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'art. 311, comma 2, lettera c) del DPR 207/2010 e s.m.i., qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopracitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito nell'art. 160 del DPR 207/2010 e s.m.i. per quanto compatibile.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e per quanto non in contrasto con lo stesso si applicano gli articoli da 302 a 308 del DPR 207/2010 e s.m.i.

ART. 16 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

ART. 17 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Ai sensi dell'art. 310 del DPR 207/2010 e s.m.i. nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 18 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 311 del DPR 207/2010 la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Nei casi suddetti la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel

caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 19 – SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ivi compreso il limite massimo del 30% del valore subappaltabile.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di

prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 118.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del medesimo D.lgs. 163/2006.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, l'amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 118 comma 3 procederà al pagamento diretto al subappaltatore previa comunicazione da parte della ditta appaltatrice delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e proposta motivata di pagamento.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 116 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 21 – CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 113 del D.lgs. 163/2006 e smi.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del cc e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili.

Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ART.22 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 5 milioni di euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello

stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 23 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "*Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto*" (DUVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

Trattandosi di servizio che verrà svolto presso impianti terzi il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e il calcolo dei relativi costi per eliminare le interferenze saranno redatti e svolti al momento

dell'aggiudicazione dell'appalto e quindi dopo aver definito esattamente i luoghi di svolgimento delle prestazioni.

ART. 24 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

In merito alla verifica di conformità, per tutto quanto non previsto e in contrasto con il presente articolo, si applicano gli articoli da 312 a 324 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.

ART. 25 – RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai mezzi ed al materiale conferito dalla Stazione Appaltante, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 26 – PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Mancata comunicazione dei dati richiesti (per ogni inadempienza)	6	€ 200,00
Mancata messa a disposizione dei propri dipendenti dei DPI (per ogni infrazione)	23	€ 300,00
Mancata comunicazione di incidenti sui luoghi di lavoro (per ogni mancata comunicazione)	23	€ 300,00
Mancata nomina ed indicazione del referente aziendale	32	€ 400,00
Mancato trasmissione dei dati settimanali (per ogni giorno di ritardo e per i primi tre giorni)	39	1 per mille dell'importo

		netto contrattuale
Mancato esecuzione dei viaggi richiesti secondo la programmazione inviata (per ogni viaggio non effettuato o effettuato in data diversa rispetto a quanto richiesto con la programmazione)	5	€ 500,00
Ritardo nell'esecuzione dei viaggi (per ogni viaggio effettuato in data diversa rispetto a quanto richiesto con la programmazione e per un massimo di un giorno di calendario)	5	1 per mille per ogni giorno di ritardo

Eventuali danni a persone e cose di proprietà della Stazione Appaltante derivanti da condotta negligente del personale dell'appaltatore saranno a totale carico dello stesso.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 27 – GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Art. Capitolato
Mancato rispetto del CCNL di riferimento	6
Subappalto non autorizzato	19
Durc negativo consecutivo per tre volte consecutive	9
Mancata trasmissione dei dati settimanali e mensili oltre una settimana	39
Mancata esecuzione dei viaggi richiesti secondo la programmazione inviata (per più di due giorni consecutivi)	6

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 135 e seguenti del Codice degli appalti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 28 – RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di apposizione di riserva sui documenti contabili ed esplicitazione delle riserve con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

OHSAS 18001
Cert. n. OHS-180

ART. 29 – OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/06 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia, nonché norme e regolamenti vigenti, di trasporto e gestione di rifiuti regolamentate tra l'altro dal D.Lgs.152/06 e smi.

ART. 30 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. Di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. Di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. Di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere

4. Di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. Di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 31 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n. 955.

La ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 34, c. 35 del DL 18.10.2012, n. 179, convertito nella L. 17.12.2012, n. 221, dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicità di cui all'art. 66, c. 7, secondo periodo del D.Lgs n. 163/06 e smi sostenute per la presente gara, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione

ART. 32 – DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati

in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 33 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Livorno.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 34 – MODALITA' DI APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura aperta e con l'applicazione del criterio del prezzo più basso.

Aamps si avvarrà della facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché valida.

Nel caso di mutate esigenze di servizio, l'impresa appaltante si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione.

TITOLO 2 – PARTE PRESTAZIONALE***CAPO I – TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI COSTITUITI
DAL CER 200201 RACCOLTI NEL COMUNE DI LIVORNO*****ART. 35 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio prevede il trasporto e l'avvio a recupero dei rifiuti urbani classificati con il codice CER 200201 (rifiuti biodegradabili-sfalci e potature), raccolti nel Comune di Livorno e stoccati presso impianto di messa in riserva (attività R13 ai sensi dell'Allegato C al D.Lgs 152/06 e smi). La scheda di caratterizzazione del rifiuto è riportata in allegato al presente capitolato.

ART. 36 QUANTITA' ANNUA PREVISTA

La quantità di rifiuti da trasportare ed avviare a recupero di materia (ai sensi dell'Allegato C al D.Lgs 152/06 e smi) è pari a circa 5.400 ton/anno. Trattandosi di contratto a misura, la stazione appaltante pagherà solo ed esclusivamente quanto trasportato e smaltito correttamente e regolarmente.

Le quantità di rifiuti da avviare mensilmente a trattamento non sono costanti ma variano in funzione della stagionalità. I picchi nella produzione dei rifiuti si hanno nei mesi primaverili ed autunnali, dove la produzione può raggiungere anche le 600 ton/mese. Inoltre la produzione si intensifica dopo eventi eccezionali e imprevedibili quali a titolo esemplificativo mareggiate, alluvioni e nevicate. In questi casi la produzione del rifiuto può superare le 700 ton/mese.

I rifiuti, pur essendo classificati sempre con il CER 200201, hanno caratteristiche qualitative diverse in funzione della stagionalità: in primavera si hanno elevati quantitativi di sfalci d'erba, mentre nel resto dell'anno il rifiuto è costituito prevalentemente da potature.

ART. 37 – MODALITA' DI ESECUZIONE

L'Appaltatore dovrà recarsi presso l'impianto di messa in riserva, in cui viene conferito il rifiuto raccolto (CER 200201), ed effettuare il carico del mezzo. Il caricamento del mezzo è a cura dell'impianto di stoccaggio e verrà effettuato con ragno di carico.

OHSAS 18001
Cert. n. OHS-180EMAS
GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. IT-00013

L'Appaltatore dovrà effettuare i viaggi secondo la programmazione inviata settimanalmente da A.Am.P.S. e dovrà rispettare gli orari di apertura dell'impianto: dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle 13:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì.

Il rifiuto dovrà essere conferito presso l'impianto di recupero di materia indicato dall'Appaltatore (ai sensi dell'Allegato C del D.Lgs. 152/06 e smi). E' ammesso il conferimento presso un impianto di messa in riserva (R13 ai sensi dell'Allegato C del D. Lgs. 152/06 e smi) solo se questo identifica il prestoccaggio ad un'operazione di trattamento che avviene all'interno dello stesso sito.

La ditta aggiudicataria del presente appalto, al momento della firma del contratto, deve indicare la disponibilità di almeno un ulteriore impianto rispetto a quello previsto per la partecipazione alla gara documentando tale circostanza con atto esplicito di impegno a ricevere il rifiuto (codice CER 200201) da parte dell'impianto stesso. L'impianto dovrà essere dotato di autorizzazione Regionale/Provinciale per l'esercizio di trattamento (attività R3 ai sensi dell'Allegato C del D. Lgs. 152/06 e smi) di rifiuti urbani ed assimilabili individuati dal CER 200201. E' ammesso il conferimento presso un impianto di messa in riserva (R13 ai sensi dell'Allegato C del D. Lgs. 152/06 e smi) solo se questo identifica il prestoccaggio ad un'operazione di trattamento che avviene all'interno dello stesso sito.

ART. 38 – MEZZI RICHIESTI/TIPOLOGIA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per l'esecuzione del servizio si richiede un automezzo dotato di cassone del tipo a "tappeto mobile" (walking floor) o altro mezzo idoneo al trasporto del CER 200201 con capacità di 80-90 m³, opportunamente autorizzato ai sensi di legge, dagli enti competenti.

La ditta appaltatrice dovrà garantire l'esecuzione dei viaggi secondo la programmazione inviata da A.Am.P.S. spa ed in caso di impossibilità del mezzo dovrà esserne inviato un altro con le stesse caratteristiche. Nel caso in cui non sarà eseguita la programmazione verranno applicate le penali di cui all'art. 26 e all'art. 27.



ART. 39 – PERSONALE IMPIEGATO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Per l'esecuzione del servizio del presente CAPO si richiede un addetto opportunamente dotato di idonea abilitazione alla conduzione del mezzo.

ART. 40 – VERIFICA DEL MATERIALE

Al momento del caricamento del rifiuto l'Appaltatore è tenuto a verificare la corrispondenza qualitativa dello stesso a quanto indicato nei formulari di identificazione del rifiuto o nei documenti di trasporto associati al carico. Nel caso in cui il materiale non risultasse conforme, l'Appaltatore è tenuto a contattare entro un'ora, il Direttore dell'esecuzione di A.Am.P.S. spa per eseguire congiuntamente il controllo del materiale. Nel sopralluogo verrà compilato il verbale di accertamento in contraddittorio. Nel caso di impossibilità a presenziare subito al contraddittorio da parte del referente A.Am.P.S. spa, l'appaltatore è tenuto a relazionare per iscritto la stazione appaltante anche con documentazione fotografica comprovante la non conformità del materiale. La documentazione dovrà essere inviata entro le 24h successive.

Nel caso in cui l'appaltatore ravvisi una non conformità del materiale dopo averlo preso in carico o al momento dello scarico presso l'impianto di recupero niente può essere richiesto alla stazione appaltante.

ART. 41 – ADEMPIMENTI AMBIENTALI

L'appaltatore è tenuto:

- ad accettare i rifiuti, compilando correttamente i documenti di trasporto utilizzati ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e smi (FIR/Scheda SISTRI/ddt),
- ad inviare ogni lunedì, alla stazione appaltante, il resoconto dei movimenti accettati la settimana precedente;
- ad inviare ogni lunedì per e-mail o fax o PEC (i riferimenti saranno comunicati all'inizio del servizio) alla stazione appaltante copia dei FIR accettati dall'impianto di destinazione la settimana precedente.

ART. 42 – PREZZI UNITARI DEL SERVIZIO

Per l'esecuzione del servizio è previsto il prezzo unitario, indicato nell'ultima

colonna della seguente tabella, da sottoporre ad unico ribasso percentuale:

VOCE	UM	IMPORTO COMPLESSIVO	COSTO DEL PERSONALE (non soggetto a ribasso)	IMPORTO A BASE DI GARA
TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO CER 200201 (RIFIUTI BIODEGRADABILI)	€/t	50,00	8,33	41,67

Il prezzo a base di gara di cui sopra si intende al netto dei costi del personale ottenuti sulla base del CCNL Trasporti e Logistica utilizzando il 3° Livello Super di inquadramento e comprendono i costi dei consumi, delle manutenzioni, delle quote di ammortamento del capitale, delle spese generali, assicurazioni, bolli, tasse, pedaggi autostradali e qualsiasi altro onere che resterà comunque a carico della ditta appaltatrice.

I quantitativi indicati sono da ritenersi puramente orientativi per la presentazione dell'offerta e non costituiscono alcun impegno per A.Am.P.S. spa.

Il servizio sarà aggiudicato alla società che offrirà il ribasso percentuale più alto previa eventuale verifica delle offerte ritenute anormalmente basse (artt. 86 e seguenti del D.Lgs. 12 aprile 2006, n°163).

Il corrispettivo del servizio (€/Ton.) è determinato sommando, al prezzo unitario posto a base di gara (**al netto del ribasso offerto**), il costo €/Ton. del personale – non soggetto a ribasso – come indicato in tabella.

ART. 43 – ELENCO ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale d'appalto i seguenti allegati:

Allegato 1: Scheda di caratterizzazione del rifiuto.